



# **COMUNE DI BALESTRATE**

*Città Metropolitana di Palermo*

## **DIREZIONE VIGILANZA**

DIREZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E SALVATAGGIO, EX LEGGE REGIONALE 17/1998, PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 NELLE SPIAGGE LIBERE E NEL TRATTO DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE DEL COMUNE DI BALESTRATE– [CIG. Z542873595]**

### **INDICE**

- Articolo 1. Oggetto.
- Articolo 2. Descrizione delle prestazioni inerenti il servizio.
- Articolo 3. Durata e importo del servizio.
- Articolo 4. Requisiti di partecipazione.
- Articolo 5. Procedura di aggiudicazione.
- Articolo 6. Stipulazione del contratto.
- Articolo 7. Documenti facenti parte integrante del contratto.
- Articolo 8. Spese contrattuali.
- Articolo 9. Garanzia a corredo dell'offerta.
- Articolo 10. Inizio e durata dell'esecuzione.
- Articolo 11. Obblighi del concessionario del servizio.
- Articolo 12. Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto.
- Articolo 13. Responsabilità e assicurazione.
- Articolo 14. Tracciabilità dei flussi finanziari.
- Articolo 15. Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione.
- Articolo 16. Divieto di subappalto e di cessione.
- Articolo 17. Penalità fattispecie e importi.
- Articolo 18. Penalità: modalità di applicazione.
- Articolo 19. Risoluzione del contratto e recesso.
- Articolo 20. Modalità del provvedimento di risoluzione.
- Articolo 21. Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio.
- Articolo 22. Procedimento amministrativo.
- Articolo 23. Esclusione dell'arbitrato.
- Articolo 24. Trattamento dei dati.
- Articolo 25. Controllo e mantenimento dei requisiti.
- Articolo 26. Norme di rinvio.

## **CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il servizio ha per oggetto la sorveglianza e salvataggio, ex legge regionale 17/1998, per la stagione balneare 2019 nelle spiagge libere e nel tratto di spiaggia in concessione del comune di Balestrate.

### **Art. 2 Descrizione delle prestazioni inerenti il servizio**

Il servizio di vigilanza in appalto verrà realizzato lungo le spiagge libere, del Comune di Balestrate e nel tratto di spiaggia in concessione, estese ml. 1.000 c.a., con la costituzione di n. 4 torrette di avvistamento, di cui una sulla spiaggia di levante, nel tratto in concessione al Comune di Balestrate e tre da collocare sulla spiaggia libera di ponente, nella posizione che verrà indicata dalla Direzione di Polizia Municipale.

Ad ogni postazione saranno adibiti n. 2 bagnini in possesso di specifico brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) – Sezione Salvamento.

Inoltre dovranno essere previsti, tra il personale in servizio, almeno nr 4 bagnini dotati di patente nautica, per la conduzione di moto d'acqua.

Le quattro postazioni dovranno essere in costante contatto radio e/o telefonico mediante l'utilizzo di idonei apparecchi.

Il Servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni, ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con i seguenti turni:

- turno dalle ore 09,00 alle ore 14,00;
- turno dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

Il personale addetto alla vigilanza dovrà indossare maglietta e berretto di colore rosso con la scritta “Comune di Balestrate – SALVATAGGIO”.

Inoltre, è prevista una postazione, da individuare successivamente, idonea all'accesso a mare da parte dei disabili. La postazione in questione dovrà essere dotata di sedia denominata JOB, e di personale qualificato ad assistere ai disabili. La postazione dovrà essere accessibile, mediante passerella da collocare a cura della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria del servizio, al fine di consentire al Comune di ottemperare a quanto disposto dall'Ordinanza N. 8/2015, afferente “Ordinanza di Sicurezza Balneare” emessa in data 03/06/2015 dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Terrasini, dovrà dotarsi delle attrezzature, dei mezzi e degli strumenti necessari all'esecuzione del servizio, in regola con le norme di sicurezza.

### **Art. 3 Durata e importo del servizio**

La durata del servizio è stabilita in giorni 63 (sessantatré) naturali, con decorrenza presumibilmente dal giorno 29/06/2019, consecutivi dalla data di stipula del verbale di consegna, anche se ciò avvenisse nelle more della stipula del contratto.

Il servizio assistenza disabili dovrà essere garantito per tutta la durata del servizio.

L'importo a base d'asta è di €. 26.229,51 oltre I.V.A. al 22%, se dovuta.

## **CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

### **Art. 4 Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione i soggetti indicati all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto purché in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

2. Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa i soggetti che:

- a) abbiano svolto negli ultimi tre anni servizi identici a quelli oggetto della presente concessione;
- b) producano in sede di gara idonee dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 385/1993;

3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui alla lett. a) del comma precedente deve essere posseduto dall'impresa capogruppo nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% ciascuna di quanto richiesto all'intero raggruppamento. I requisiti di cui alle lettere b), ed e) invece, devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, mentre per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere c), d) e f) è sufficiente, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso in capo anche ad uno solo dei concorrenti raggruppati.

4. Ai fini del conseguimento della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, previsto e disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

#### **Art. 5 Procedura di aggiudicazione**

1. Il servizio verrà affidato a mezzo di procedura aperta. Poiché il servizio è standardizzato, per quanto riguarda il numero postazioni, il numero di operatori da assegnare ad ogni torretta, le qualifiche stabilite per legge di cui i bagnini devono essere in possesso, l'orario di servizi e la durata, si è scelto di aggiudicare il servizio secondo il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4 lett. B), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

### **CAPO III – CONTRATTO DI CONCESSIONE**

#### **Art. 6 Stipulazione del contratto**

1. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.

2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato, senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata, il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria prestata in sede di gara.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o, comunque, provocare notevoli disservizi, ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

#### **Art. 7 – Documenti facenti parte integrante del contratto.**

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato speciale d'oneri;
- b) il provvedimento di aggiudicazione.

#### **Art. 8 – Spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

#### **Art. 9 – Garanzia a corredo dell'offerta.**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

2. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

4. Nel caso del servizio in oggetto, il cui importo a base d'asta è di euro 26.229,51 viene calcolata la garanzia provvisoria ( art. 93 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. ) del 2%, per un ammontare pari ad euro 524,59 (cinquecentoventiquattro/59).
5. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
6. E' fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sull'aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.
7. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente progressivamente nel limite massimo del 75% con le modalità previste dall'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed il residuo 25% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente. La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

#### **CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

##### **Art. 10 – Inizio e durata dell'esecuzione.**

1. L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipulazione dello stesso.
2. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del Dirigente della Direzione competente, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previo, in ogni caso, gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 9.

##### **Art. 11 - Obblighi del concessionario del servizio**

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.
2. Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

##### **Art. 12 Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto**

1. La ditta aggiudicataria, qualora dovuto, applicherà al personale occupato nel servizio costituente oggetto del presente contratto, le normative previste dai contratti di lavoro vigenti. Nel caso di utilizzo di personale volontario, l'impresa dovrà provvedere all'assicurazione degli stessi.
2. La ditta aggiudicataria risponderà direttamente del personale impiegato per l'espletamento del servizio.
3. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

##### **Art.13 - Responsabilità e assicurazione**

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

## **Art 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, l'impresa concessionaria si obbliga espressamente a riscuotere dalle compagnie assicurative tutti gli emolumenti con le modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

## **Art. 15 – Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione**

Il Responsabile del servizio, personalmente o con altro personale all'uopo incaricato, effettuerà ispezione e controlli periodici al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite nel presente capitolato d'oneri.

In particolare nel corso delle ispezioni verrà accertato quanto segue:

- che il numero degli addetti alla vigilanza e salvataggio non sia inferiore a due unità per ciascuna postazione;
- che lo stesso personale addetto alla vigilanza indossi le magliette e i berretti sopra descritti;
- che sia presente sul posto tutta l'attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio, ed in condizioni di buona efficienza;
- che la passerella e la postazione per portatori di handicap siano efficienti e che il personale addetto alla loro cura sia in possesso dei necessari requisiti;
- che il personale, eventualmente impiegato per le moto d'acqua, sia in possesso della relativa patente nautica.

## **ART. 16 - Divieto di subappalto e di cessione**

Non sono ammessi né il subappalto e né la cessione, anche solo parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

## **CAPO V - PENALITA'**

### **Art. 17 – Penalità: fattispecie e importi**

Qualora nel corso delle ispezioni si dovesse accertare che il servizio di vigilanza in appalto non è regolarmente espletato per il mancato rispetto di una delle condizioni anzidette o l'inosservanza di qualunque altra clausola del presente capitolato, il Responsabile del Servizio applicherà a carico della ditta aggiudicataria una penale giornaliera di €. 40,00.

Nel caso in cui la superiore negligenza dovesse perdurare oltre il quinto giorno consecutivo, l'ammenda sarà aumentata a €. 100,00 giornaliere, pena la rescissione del contratto.

Ad ogni buon fine si acclude al presente Capitolato d'oneri, la Chek List Autoverifica, di cui all'art. 15 della Ordinanza N. 8/2015, afferente "Ordinanza di Sicurezza Balneare" emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Terrasini in data 03/06/2015.

### **Art. 18 – Penalità: modalità di applicazione**

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 5 dell'art.11.
2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente.

5. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

## **CAPO VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 19 – Risoluzione del contratto e recesso**

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
- e) ricorso alla sub-concessione del servizio, alla cessione del contratto o al subappalto in deroga a quanto stabilito all'art. 20 del presente capitolato; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
- g) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori, il Comune incamera la cauzione definitiva;
- h) inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- i) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- j) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- k) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggiori costi per un nuovo affidamento.

### **Art. 20 – Modalità del provvedimento di risoluzione**

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

### **Art. 21 – Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio**

1. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto d'appalto di cui alle lett. c), d), e), f), g) ed h) del precedente articolo 19, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi, a mezzo di procedura negoziata, la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitati tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## **CAPO VII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **Art. 22 – Procedimento amministrativo**

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

#### **Art. 23 – Esclusione dell'arbitrato**

1. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Palermo. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.

#### **Art 24– Trattamento dei dati**

Il Comune, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora: – di prestare il consenso al trattamento dei dati; – di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura; –di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento. I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

#### **CAPO VIII – NORME FINALI**

##### **Art. 25 – Controllo e mantenimento dei requisiti.**

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

##### **Art. 26 - Rispetto Codice di Comportamento**

Il Professionista si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs n. 165/2001, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché le norme del codice di comportamento del Comune di Balestrate , approvato con Deliberazione della Giunta Comunale con atto n. 138 del 31/12/2013 ed a farle osservare ai propri collaboratori.

La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto.

##### **Art. 27 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d'appalto, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel codice della strada.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ciro Galante.-